



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 23 luglio 2020

Le novità della legge di conversione del decreto Rilancio 4 di 4

In quattro NEWS le novità apportate al decreto Rilancio.

Riepiloghiamo in breve alcune **delle novità** disposte con la conversione del **decreto Rilancio (DL 34/2020)** nella **Legge 17 luglio 2020, n. 77** (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25).

Qui riepiloghiamo solo le novità, per un quadro completo e gli approfondimenti si vedano **le schede dedicate al decreto ed alla conversione in legge nella divisione Aggiornamento del sito Sezione Speciale COVID schede numeri da 115 a 120 e da 182 a 187.**

ART. 125: Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione

Il credito d'imposta finalizzato a favorire l'adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19 viene concesso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo.

ART. 137: Proroga delle rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Come noto La disposizione prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, **per i beni posseduti al 1° luglio 2020.**

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate **fino a un massimo di tre rate annuali** di pari importo, a decorrere dalla data del **15 novembre 2020** (era 30 settembre); **sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi**

nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati **entro la predetta data del 15 novembre 2020** (era 30 settembre).

ART. 177: Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

Esentati **dalla prima rata** relativa all'anno 2020, dell'imposta municipale propria (IMU) anche: **immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.**

ART. 181: Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

L'aggiunto Il **comma 1-bis** prevede che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati, dal **1° marzo 2020 al 30 aprile 2020**, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e che i comuni debbano rimborsare quanto eventualmente versato (**comma 1-ter**).

L'aggiunto **comma 4-bis** stabilisce che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate sono rinnovate **per la durata di dodici anni**, secondo linee guida da emanarsi dal MISE, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

ART. 182: Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

Aggiunti dei commi fra i quali il **comma 1-bis** che al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.

Le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del

demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario, diverso dal mancato pagamento dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2-ter del presente articolo.

Comma 2-quater Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2-ter del presente articolo. **Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi le finalità di cui al presente comma, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo**, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al secondo periodo.

Comma 2-quinquies Dal 1° gennaio 2021 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità **non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500.**

Comma 2-sexies I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso.

Comma 2-septies Le disposizioni del comma 2-sexies non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione.

Seguono numerose altre disposizioni che dettano regole temperative del contenzioso eventualmente **ponendo in essere un condono** che consente al concessionario di presentare istanza versando quanto richiesto:

- a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
- b) rateizzato fino al massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

Tale domanda sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi che si considerano estinti con il pagamento dell'intero importo.

La domanda per accedere alla definizione è presentata entro il 30 settembre 2020. Entro il 30 settembre 2021 è versato l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.

ART. 184: Misure per il settore cultura

Per l'anno 2023, il titolo di « **Capitale italiana della cultura** », in via straordinaria è conferito alle città di Bergamo e di Brescia, al fine di promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID19

ART. 185: Fondo cultura

Aggiunto il **comma 5-bis** Per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto « Padova Urbs Pietà, Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento » è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

ART. 216: Disposizioni in tema di impianti sportivi

La sospensione dei canoni di locazione e concessori è stata allungata al **30 settembre**.

I versamenti sospesi sono effettuati in **unica soluzione entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.

AGGIUNTO ART. 218-bis: Associazioni sportive dilettantistiche

Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle loro attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani, a favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

ART. 222: Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi

A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, è riconosciuto **l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Un decreto Ministero Lavoro **da adottare entro 20 giorni** definirà criteri e modalità attuative.

Istituito un fondo emergenziale per le filiere in crisi del settore zootecnico finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico.

Trasferita la somma di 30 milioni di euro per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.

Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain.

Istituito ancora un fondo di 20 milioni per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata è riconosciuta un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020.

AGGIUNTO ART. 238-bis: Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale

Il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.

La scuola può emanare bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità.

AGGIUNTO ART. 245-bis: Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 12

Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove start-up nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso la misura denominata « Resto al Sud », all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate misure in aumento delle risorse disponibili.